



**COMUNE DI CENTOLA**  
PROVINCIA DI SALERNO

---

**DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI ED INCARICHI TECNICI DI PROGETTAZIONE.**

(ARTT. N.57, COMMA 6, 91, COMMA 2 E D.LGS.163/2006)

**Art.1**

Istituzione degli elenchi di operatori economici

- 1) Il presente disciplinare regola l'istituzione e la tenuta degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di forniture, lavori, servizi ed incarichi tecnici, a procedura negoziata ai sensi dell'art. 91 comma 2 ovvero in economia in relazione alle disposizioni di cui agli artt. n. 57, comma 6 e 125, comma 11 del D.lgs.163/2006.
- 2) Con esso si intende configurare l'elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia, come richiamati nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23 giugno 2006, ed assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale dell'ente ai sensi del punto 6) della direttiva del Ministero delle riforme e innovazioni nella P.A. n.2/2007.
- 3) Per le forniture e i servizi l'Amministrazione Comunale costituisce elenchi per le acquisizioni a cui ciascun responsabile di ogni settore può attingere e nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza e proporzionalità e non discriminazione.
- 4) Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie merceologiche. Per l'affidamento di lavori, gli elenchi vengono formati sulla base delle categorie come disciplinate dal D.P.R. n.34/2000. Per quanto riguarda i servizi di progettazione gli elenchi vengono elaborati con riferimento alle categorie ai lavori segnalati e nei limiti delle competenze professionali previste per legge.
- 5) Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutti coloro che sono in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi.
- 6) Sul sito dell'Amministrazione viene creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, nel quale può essere scaricato lo schema di domanda d'iscrizione, il testo del presente disciplinare ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli interessati.
- 7) Nelle more di formazione degli elenchi di operatori economici, i responsabili provvedono ad individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato.

## **Art.2**

### Campo di applicazione

- 1) Gli elenchi di operatori economici dell'amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa.
- 2) L'elenco può riguardare anche i servizi tecnici e consulenziali forniti dai professionisti da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6 d.lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art.91, comma 2 d.lgs. n.163/2006

## **Art.3**

### Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

- 1) La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
- 2) L'avviso deve riportare le seguenti operazioni:
  - le categorie merceologiche, le categorie di lavori rappresentanti riferimento sia per le imprese che per i professionisti interessati ai servizi di progettazione per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
  - l'indicazione del sito internet dell'amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
  - la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti dal successivo art.4;
  - l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda d'iscrizione da parte degli interessati;
  - il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
  - il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura d'iscrizione.
- 3) Alla domanda-dichiarazione di iscrizione deve essere allegato quanto riportato al successivo art.4.
- 4) Gli interessati possono richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche, categorie di lavori o servizi di progettazione allegando la documentazione necessaria a tal fine.
- 5) L'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria, tra coloro che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è data dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.

## **Art.4**

### Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori

- 1) Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta.
- 2) Gli aspiranti che richiedono l'iscrizione all'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da comprovare ai sensi dell'art.3, comma 5 del presente disciplinare:

#### **a) per servizi e forniture fino all'importo di €uro 200.000,00:**

a1) - iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art.9 della legge n. 381/1991, se cooperativa sociale;

a2) - possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 d.lgs. n. 163/2006;

a3) - catalogo dei prodotti per le forniture;

Tutti i requisiti, possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 utilizzando la modulistica allegata o in conformità alla stessa con impegno di presentazione

del rispettivo D.U.R.C., attestante la regolarità della propria posizione alla data della domanda-dichiarazione (Modello A/2), entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

**b) per lavori:**

b1) - per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad **euro 150.000,00** è necessario il possesso:

- di certificato SOA in corso di validità;

oppure

- della documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art.28 D.P.R. n. 34/2000;

b2) – possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 d.lgs. n. 163/2006;

b3) – modello A/1 debitamente compilato e firmato;

b4) – regolarità contributiva attestata mediante d.u.r.c. in corso di validità alla data della/e dichiarazione/i resa/e sull'allegato "modello A/1";.

I requisiti di cui alla lettera b1), b2) e b4) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 utilizzando la modulistica allegata o in conformità alla stessa con impegno di presentazione del rispettivo D.U.R.C., attestante la regolarità della propria posizione alla data della domanda-dichiarazione (Modello A/1), entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

**c) per i servizi tecnici, relativamente agli affidamenti di incarichi di importo fino ad Euro 100.000,00 :**

1. In caso di "**professionista singolo**":

- l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo ordine o Collegio professionale, sede, partita I.V.A., ecc.; eventuali qualificazioni o abilitazioni riconosciute dall'ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore per l'espletamento degli incarichi;

- l'istanza deve essere sottoscritta dal professionista e corredata da valido documento di identità personale con dichiarazione di conformità all'originale in suo possesso.

2. In caso "**liberi professionisti associati**" nelle forme di cui alla legge 23.11.1999 n.1815:

- indicare tutti gli estremi dell'associazione di professionisti, ovvero denominazione e tipo di associazione, sede, partita I.V.A., ecc.;

- indicare i professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all'Albo / Collegio / ordine, ecc.;

- l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati e corredata dai corrispondenti documenti d'identità personale, validi e con dichiarazione di conformità all'originale in loro possesso.

3. In caso di "**società**":

- indicare tutti gli estremi della società, ovvero denominazione e tipo, sede, partita I.V.A., ecc., ed il relativo rappresentante legale;

- indicare i professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data iscrizione all'Albo / Collegio / Ordine, ecc.;

- l'istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati e corredata dai corrispondenti documenti d'identità personale validi e con dichiarazione di conformità all'originale in loro possesso.

4. In caso di "**raggruppamento temporaneo**":

- indicare tutti gli estremi dell'associazione di professionisti, ovvero denominazione e tipo di associazione, sede, partita I.V.A., ecc.;

- indicare i professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data iscrizione all'Albo / Collegio / Ordine, ecc.;

- indicare il professionista capogruppo ed il recapito unico di riferimento all'interno del raggruppamento;

- l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati e corredata dai documenti di identità personale validi e con dichiarazione di conformità all'originale in loro possesso.

- nel caso di "raggruppamento temporaneo di professionisti" dovrà essere prevista, a pena di esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione.

Nelle schede relative agli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti associati; le società di ingegneria dovranno indicare i nominativi dei professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative e/o progetto ed il nominativo del direttore tecnico.

È, inoltre, richiesta la presentazione della seguente ulteriore documentazione:

**c1)** - certificato di abilitazione professionale;

**c2)** - elenco degli incarichi espletati nell'ultimo quinquennio (**2004-2005-2006-2007-2008**) riferita a ciascuna classe o categoria d'opera di partecipazione prescelta, specificando in ordine cronologico:

- anno;
- committente;
- tipologia dell'immobile (edificio di civile abitazione, industriale, direzionale, ecc.);
- natura dell'intervento (nuova edificazione, ampliamento, adeguamento normativo, ristrutturazione, ecc.);
- importo lavori;
- tipo di prestazione (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione);
- tipo di progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.);
- livello di progettazione (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
- **c3)** - Curriculum professionale, debitamente sottoscritto per esteso, redatto secondo le seguenti indicazioni:
  - indicazione del titolo di studio conseguito e indicazione della data;
  - dichiarazione di iscrizione all'ordine o collegio professionale e indicazione della data, profilo del professionista, dello Studio e/o Società;
  - nel caso di società: indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e dei legali rappresentanti, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. della società, composizione ed organizzazione della Società incluso il personale impiegato;
  - competenze e specializzazioni dei professionisti (es. Coordinatore della sicurezza, per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs.494/96 testo vigente, Direzione lavori, Progettazione Architettonica – Strutturale – Impiantistica, pratiche VV.FF.).

Nel caso di Studi Associati, Raggruppamenti Temporanei e Società di professionisti o di Ingegneria, curriculum vitae costituito da massimo tre cartelle dei singoli professionisti/singole società

**c4)** – “Modello A/3” sopra indicato debitamente compilato e firmato.

I curriculum acquisiti nelle forme e nei termini prescritti dal presente disciplinare saranno esaminati dall'Ufficio competente comunale, che valuterà la completezza e correttezza della documentazione presentata. Le domande acquisite fuori termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente procedura, ma potranno essere presi in considerazione nell'ambito dell'attività di aggiornamento periodico dell'elenco nei termini anzi specificati.

E' fatto divieto al professionista che partecipa alla presente procedura come Studio associato o come dipendente, socio o collaboratore di una società di ingegneria, di partecipare anche come singolo ovvero in più di uno studio associato o di una società di ingegneria. La partecipazione in associazione temporanea deve essere dichiarata all'atto di presentazione della domanda di ammissione, non potendo essere attuata in momenti successivi. Lo studio associato prescelto dovrà indicare il/i professionista/i che effettivamente espletterà l'incarico.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

**3)** In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. n.163/2006, l'amministrazione procede a verifiche d'ufficio a campione mediante estrazione a sorte del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione presentate per gli ambiti di cui alle lett.a), b) e c). È sempre fatta salva la facoltà per l'amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Per le iscrizioni negli elenchi, per gli affidamenti di lavori pubblici, di cui alla lettera b1) si procede alla verifica, relativamente alle imprese in possesso di certificato SOA, mediante consultazione del casellario informatico istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa fermo restando le procedure per il controllo, dei requisiti generali effettuate d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Per le imprese non in possesso della certificazione SOA si procederà a richiedere agli interessati la documentazione relativa alla dichiarazione rese (certificati di lavori eseguiti, costo documentato sostenuto per il personale ed elenco attrezzature tecnica con relativi dati identificativi - matricole, targhe e quant'altro)

In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'Amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale in analogia a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lett. h.

In caso di dichiarazioni false segnala altresì il fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e alla competente Procura della Repubblica.

4) E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio (così come previsto dall'art.123 comma 6 del d.lgs. 163/06 in materia procedura ristretta semplificata per i lavori.)

5) Per gli incarichi fino a € **5.000,00** l'Amministrazione Comunale e, per essa, il Responsabile del Servizio, potrà procedere all'affidamento **intuitu personae** sulla base della sola iscrizione all'Albo di appartenenza così come stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento per lavori, servizi e forniture approvato con atto consiliare n.17 del 29.10.2008.

In particolare:

Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori è richiesto il possesso del titolo abilitativo a norma di legge.

## **Art.5**

### Corrispettivi

1. Gli onorari professionali da corrispondere saranno stabiliti negli appositi schemi di contratto – disciplinare di incarico, ovvero secondo le disposizioni dell'Ente erogatore del finanziamento. In ogni caso il corrispettivo (oneri e spese) contrattuale delle prestazioni sarà indicato da questo Comune nella lettera d'invito, in occasione della procedura di affidamento di comparazione con i concorrenti invitati.
2. L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di un contratto – disciplinare in conformità al disciplinare di incarico tipo predisposto ed approvato dal Comune nei modi e forme di legge.
3. In caso di incarichi parziali non è dovuta alcuna maggiorazione
4. In deroga alla L.143/49 (per ingegneri ed architetti) e all'art.11 L.144/49 (per geometri) e ad ogni altra disposizione in materia di tariffe professionali, in caso di incarichi collegiali a raggruppamenti temporanei o comunque a più operatori economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta.

## **Art.6**

### Esclusione dell'iscrizione dagli elenchi

1. Oltre ai casi sopra definiti e di quelli riportati nelle avvertenze generali, saranno, altresì, automaticamente escluse le domande:
  - a) incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
  - b) presentate da candidati la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di leggi o di regolamenti, con l'assunzione dell'incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente disciplinare;
  - c) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

## **Art.7**

### Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione

A seguito della formazione degli elenchi, l'amministrazione, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di un unico avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'Amministrazione e si sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.

3. L'avviso riporta le seguenti indicazioni:
  - le categorie merceologiche per le quali sono attivati elenchi di operatori economici qualificati;
  - l'indicazione del sito internet dell'amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione e l'elenco della documentazione da allegare;
  - l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati,
  - il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
4. L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria, in coda alle imprese già precedentemente iscritte, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
5. L'amministrazione provvede all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle imprese già iscritte.
6. con cadenza annuale gli iscritti negli elenchi sono tenuti a dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Le imprese sono altresì tenute a presentare ogni anno il D.U.R.C. aggiornato. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
7. Le società già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.87 (composizione societaria). L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
8. Il responsabile competente, mediante la propria struttura amministrativa, avvia la verifica a campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio pari al 5%, alle quali viene richiesto di comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali viene avviata la verifica sui requisiti generali.

## **Art.8**

### Preselezione degli operatori economici dall'elenco

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio rotativo.
2. Un operatore economico può ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco così come previsto dall'art.123 comma 12 D.Lgs.163/06 in materia di procedura ristretta semplificata per i lavori.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo, dal responsabile del procedimento, ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

## **Art.9**

### Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi:
  - per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art.4;
  - per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione;
  - per mancata presentazione del d.u.r.c. a cadenza annuale, relativamente alle società e soggetti a ciò tenuti ;
  - per inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 D.P.C.M. n.187/1991 (composizione societaria);

- quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione;
- per mancata presentazione di offerte in numero quattro inviti consecutivi.

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

3. Nei casi previsti dal comma 1, il responsabile competente dà comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A.R. e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'interessato, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.

5. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il responsabile può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

## **Art.10**

### Avvertenze generali

a) la Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento, che è solo programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'elenco operatori economici;

b) con il predetto avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale e di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico; tra i candidati che manifestano l'interesse mediante la presentazione della domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli affidamenti o degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, titolo di preferenza) o all'esperienza maturata (essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l'assunzione di incarichi di affidamento); quando se ne presenti la necessità, tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse ammissibili e sono iscritti nell'elenco, della tabella merceologica o della categoria di lavori per la quale occorre procedere all'affidamento la Stazione Appaltante mediante proprio provvedimento nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e rotazione individua i concorrenti nel numero minimo di cinque da invitare alla procedura negoziata.

c) La scelta avviene mediante:

Scelta dagli elenchi degli operatori economici formati ai sensi del vigente Disciplinare senza alcun vincolo, secondo il criterio della rotazione, degli iscritti nei rispettivi elenchi, senza discriminazione, con parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Per tutto quanto non richiamato dal presente disciplinare si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni in materia D.Lgs.n.163/06 ed al relativo Regolamento Comunale.

Centola 12.03.2009

Il Responsabile dell' Area Tecnica  
*arch. Giuseppe Caso*